Sentenza n. 262/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Elisa **BORELLI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32813** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di:

PALMISCIANO DAVIDE, C.F. PLMDVD85R28C35IL, nato a Catania il 28.10.1985 e residente in via Michele Bianchi n. 29 a Centuripe (EN), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Giuseppe Arena (c.f. RNAGPP64L22C351M), presso il cui studio legale in Centuripe (EN), piazza Lanuvio n. 3/5, CAP 94010, è elettivamente domiciliato (PEC: giuseppe.arena@pec.it);

Visti l'atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 15 aprile 2026 e la documentazione ad esso allegata;

Visti la memoria di costituzione in giudizio depositata dal convenuto a mezzo del Prof. Avv. Giuseppe Arena in data 15.9.2026 e gli atti ad essa allegati:

Esaminati gli atti tutti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 settembre 2026, celebratasi con l'assistenza della dott.ssa Paola Franchini, il magistrato relatore Consigliere Roberto Angioni, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Cosentino e il Prof. Avv. Giuseppe Arena nell'interesse del convenuto,

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 15 aprile 2026, la Procura erariale conveniva in giudizio il Sig. PALMISCIANO Davide per vederlo condannare al risarcimento del danno erariale asseritamente cagionato al Ministero dell'Istruzione per un totale complessivo di **euro 51.680, 79** oltre rivalutazione e interessi di legge.

2. Riferiva il Pubblico Ministero che l'odierno convenuto – come comprovato dall'annotazione di PG n. 339487/24 del 29.08.2024, dalla documentazione ad essa allegata e dagli esiti della successiva istruttoria erariale - aveva falsamente dichiarato nell'istanza presentata per l'iscrizione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III^ fascia ATA per il triennio 2017-2019 presso l'Istituto Comprensivo Statale "Stadio – Borgo Milano" di Verona in data 26.10.2017, di avere conseguito nell'anno scolastico 2011/2012, presso l'Istituto "De Sanctis" di Mugnano del Cardinale (AV), con votazione 100/100, il diploma di qualifica professionale per operatore di servizi enogastronomici e di ospitalità alberghiera.

La suddetta dichiarazione non risultava tuttavia veritiera, in quanto l'Istituto De Sanctis nell'anno scolastico 2011-2012 non operava in regime di parificazione scolastica (ottenuta solo a partire dall'anno scolastico 2013-2014) e non poteva dunque rilasciare alcun diploma di qualificazione professionale avente valore legale. Tuttavia, grazie ad essa, il Sig. PALMISCIANO Davide era stato inserito nelle relative graduatorie e aveva avuto indebitamente accesso, a partire dall'ottobre del 2019, ad un incarico di supplenza quale collaboratore scolastico presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Luigi Carnacina" di Bardolino (VR), conseguendo, negli anni dal 2019 al 2022, una retribuzione pari a **euro 51.680,79**, configurante danno erariale.

Al riguardo, evidenziava il Requirente, richiamando diverse precedenti decisioni, che la giurisprudenza contabile ha ravvisato la sussistenza di un danno erariale anche in ipotesi di svolgimento di mansioni materiali/routinarie, ove il titolo dichiarato non sia stato mai realmente conseguito, in quanto l'amministrazione datrice di lavoro non trae – o, comunque, non trae del tutto - dall'attività lavorativa resa, quella utilità per la quale aveva previsto la copertura del posto.

3. L'attività istruttoria compiuta aveva inoltre consentito di accertare che l'Istituto De Sanctis era coinvolto in innumerevoli casi di attestazione di conseguimento di diplomi professionali come quello oggi in esame, e che aveva operato come una sorta di "diplomificio" a vantaggio di numerosi soggetti per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche del nord Italia. Inoltre, lo stesso Istituto "Luigi Carnacina", con decreto prot. n. 10439 del 26 agosto del 2022, aveva provveduto, a seguito segnalazione della

Direzione Generale per l'istruzione della Giunta regionale per la Campania del 5 agosto 2022, ad annullare la convalida della graduatoria definitiva di Istituto relativa al triennio 2018-2021 e a risolvere anticipatamente il contratto di lavoro stipulato con il convenuto con effetto dal giorno 26.08.2022, disponendo il suo depennamento dalle graduatorie del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico valide per il triennio 2021-2024.

4. Ritenuti dunque sussistere tutti i presupposti dell'illecito erariale, ivi compreso quello soggettivo del dolo per il fatto stesso di avere il convenuto richiesto e ottenuto una falsa attestazione all'Istituto De Sanctis, la Procura erariale aveva notificato formale invito a fornire deduzioni al Sig. PALMISCIANO Davide, rimasto senza riscontro e attivava, conseguentemente, l'odierna azione di responsabilità.

5. Con memoria del 15.9.2026, acquisita agli atti del fascicolo in data 16.9.2026, Il convenuto PALMISCIANO Davide, costituitosi in giudizio a mezzo del Prof. Avv. Giuseppe Arena, contestava la domanda proposta nei suoi confronti, chiedendone il rigetto per intervenuta prescrizione e comunque nel merito, concludendo, in via subordinata per la riduzione del danno.

Eccepita, in via preliminare, la prescrizione dell'azione di danno, il convenuto contestava che il proprio titolo professionale fosse falso, evidenziando, tuttavia, che lo stesso era stato conseguito nell'anno scolastico 2013-2014. Tale titolo, allegato alla memoria di costituzione, sostituiva altro titolo, precedentemente rilasciato in modo errato, attestante che il diploma era stato conseguito dal convenuto nell'anno scolastico 2011/2012.

Nel merito eccepiva l'assenza di dolo, la violazione dell'art.2126 c.c. e chiedeva di valutarsi, in ogni caso, l'utilità della prestazione assicurata all'Amministrazione.

6. All'udienza odierna il Pubblico Ministero eccepiva la tardività della costituzione in giudizio del convenuto, implicante le decadenze di cui all'art.90 c.g.c. e insisteva per l'accoglimento della domanda, contestata veridicità e rilevanza della documentazione allegata.

Il Prof. Avv. Giuseppe Arena, nell'interesse del convenuto, nel confermare le deduzioni di cui alla comparsa di costituzione in giudizio, eccepiva, in particolare, l'assenza di dolo, ribadiva l'utilità della prestazione resa da PALMISCIANO Davide e confermava le conclusioni assunte.

DIRITTO

6. A seguito della tardiva costituzione in giudizio, avvenuta in data 15 settembre 2026 ovvero solamente il giorno prima dell'udienza di discussione, il Collegio rileva, in via preliminare, l'intervenuta decadenza di PALMISCIANO Davide dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art.90 c.g.c..

Conseguentemente le deduzioni del convenuto devono essere scrutinate esclusivamente nell'ottica della formale contestazione dei presupposti della responsabilità, come indicati nell'atto di citazione.

7. Tanto premesso, nel merito la domanda della Procura regionale è fondata e può trovare accoglimento nei termini che seguono.

8. La condotta illecita contestata al convenuto - ovvero quella di aver falsamente dichiarato, nella domanda presentata in 26.10.2017 all'Istituto Comprensivo Statale "Stadio – Borgo Milano" di Verona ai fini

dell'iscrizione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III^ fascia ATA per il triennio 2017-2019, di avere conseguito nell'anno scolastico 2011/2012 il diploma di qualifica professionale per operatore di servizi enogastronomici e di ospitalità alberghiera presso l'Istituto Paritario De Sanctis - è rimasta provata in giudizio attraverso l'allegazione del modulo appositamente compilato e sottoscritto dal convenuto per l'accesso alla ridetta graduatoria.

Tale prova non solo non risulta in alcun modo messa in discussione dai documenti prodotti in giudizio da parte del PALMISCIANO (il certificato" corretto", il certificato "*errato*" e una dichiarazione con la quale si sarebbe richiesto al convenuto di provvedere al ritiro del certificato corretto), ma è semmai addirittura avvalorata dagli stessi documenti e da quanto si può ricavare dalla lettura degli stessi.

Occorre *in primis* considerare la circostanza che, come sopra evidenziato, la condotta contestata non è quella di aver allegato un certificato mai conseguito, ma quella di aver dichiarato, falsamente, di aver conseguito un certificato professionale rilasciato da istituto paritario nell'anno 2011-2012, (allorquando tale titolo non poteva essere rilasciato da parte dell'Istituto De Sanctis, asseritamente frequentato), dato di fatto che risulta appunto *per tabulas* e rispetto al quale rimane di per sé irrilevante che il PALMISCIANO Davide avesse eventualmente conseguito il titolo negli anni successivi.

Anzi, a ben vedere, - fermi restando gli ulteriori profili di criticità dei documenti riversati in atti dal convenuto, che fanno anche dubitare della loro genuinità – alla luce della ricostruzione effettuata con la comparsa di costituzione in giudizio risulterebbe ancora più incomprensibile il motivo per

il quale il convenuto, pur avendo conseguito il titolo professionale nell'anno 2013-2014, avrebbe invece dichiarato di averlo conseguito nell'anno 2011-2012, poiché, secondo la sua stessa ricostruzione, egli non poteva che essere ben cosciente di tale circostanza: è infatti assolutamente inverosimile che il PALMISCIANO, il quale sarebbe stato richiamato per ritirare il certificato corretto lo stesso giorno del rilascio del certificato sbagliato (8.6.2015), potesse incorrere in errore sull'anno in cui avrebbe frequentato il corso professionale, sia perché non poteva ragionevolmente non rendersi conto di aver frequentato il corso nell'anno 2013-2014 e non nell'anno 2011-2012 (cioè ben due anni dopo), sia ancora perché il vecchio titolo errato sarebbe stato sostituito proprio attraverso un suo diretto intervento per il ritiro del certificato "*corretto*", in data immediatamente successiva al ritiro del primo certificato "errato" (e cioè il 24.6.2015, data del secondo certificato).

Tale considerazione, tra l'altro, dev'essere letta in uno con ulteriori profili di equivocità evincibili dalla stessa documentazione:

a) il certificato, relativo al corso 2011-2012 riporta una sottoscrizione grafica *ictu oculi* completamente diversa tanto rispetto alla sottoscrizione del certificato "corretto" quanto rispetto alla sottoscrizione della richiesta di provvedere al suo ritiro, la quale, ulteriormente, sarebbe stata sottoscritta lo stesso giorno del certificato "errato" (e cioè l'8.6.2015);

b) risulta ben poco verosimile che l'errore del certificato errato avesse riguardato non solo l'anno di frequentazione del corso, ma anche l'anno di rilascio del decreto di parità (decreto parità D.D. n.3811 del 26.9.2011 in luogo del 26.9.2013);

c) è rimasto comprovato dalle allegazioni della Procura erariale che il

richiamo, nella documentazione esaminata al D.D. n.3811/2013 è relativo a decreto in verità inesistente, posto che tale numerazione si riferisce al numero di registro del ricorso cautelare spiegato dall'Istituto De Sanctis al TAR LAZIO, come in effetti già in precedenza evidenziato dalla giurisprudenza contabile in fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto dell'odierno esame (vedi sul punto Corte dei conti Sezione Friuli-Venezia Giulia n.40/2024);

d) priva di ragione risulta anche la modifica del numero del certificato (n.185/15 quello "errato" e n.212/15 quello "corretto") posto che il secondo certificato, che non aveva alcuna consistenza di novità, avrebbe dovuto semplicemente sostituire il primo, in quanto contenente meri errori materiali;

e) a tali riscontri di carattere oggettivo/documentale, si affianca l'ulteriore circostanza che - come risulta dalla comunicazione prot.4005598 della U.O.D. Istruzione della Giunta Regionale della Campania (ma si veda al riguardo anche la circolare di riferimento, allegata agli atti del giudizio nel corso della discussione della causa) - l'Istituto F.De Sanctis non avrebbe comunque potuto rilasciare per l'anno 2013-2014 alcun certificato attestante il conseguimento del titolo professionale, in quanto si trattava di prerogativa riservata esclusivamente ai competenti uffici dell'Amministrazione regionale. Tale evidenza rende fortemente indiziato di irregolarità anche il certificato cd "corretto", allegato in giudizio da parte del convenuto.

Quanto sopra considerato determina che - anche a seguito della contestazione di veridicità della documentazione allegata dal convenuto da parte della procura erariale - non risulta adeguatamente provata, in radice, la stessa frequentazione, da parte del PALMISCIANO, di alcun corso

professionale, né nell'anno 2011-2012, né nell'anno 2013-2014; mentre, al contempo, un ulteriore profilo di illogicità della ricostruzione del convenuto riguarda l'inspiegabile mancata allegazione del certificato "corretto", sia durante la procedura di cancellazione del PALMISCIANO dalle graduatorie del personale ATA sia, successivamente, per contestare la risoluzione del rapporto lavorativo.

9. Rimasti comprovati nei termini di cui sopra tanto la condotta illecita quanto l'elemento psicologico del dolo, avendo il convenuto effettuato una falsa dichiarazione al fine di conseguire l'accesso alle graduatorie ATA, la documentazione prodotta in giudizio (e cioè i cedolini di pagamento della retribuzione) rendono conto degli importi illecitamente percepiti da parte del convenuto nella misura correttamente conteggiata dal Requirente di **euro 51.680,79** peraltro neppure contestata da parte del convenuto (le cui considerazioni difensive sono invece relative all'asserita necessità di considerare gli importi al netto delle trattenute e di considerare l'utilità della prestazione erogata).

10. Relativamente all'ammontare del danno ritiene il Collegio che, per quanto le prestazioni materiali erogate dal convenuto fossero costituite da attività routinaria e di basso livello, non possa comunque prescindersi dal dover considerare che le stesse involgono il profilo del sinallagma contrattuale, atteso che la retribuzione del pubblico impiego è indirizzata - e non potrebbe non esserlo - in favore di chi rende un'attività lecita nel rispetto delle regole previste per la regolare assunzione del servizio pubblico: è sufficiente, al riguardo, considerare ad esempio l'esposizione dell'Amministrazione al risarcimento del danno che non può che

inevitabilmente derivare per via dell'erogazione di una prestazione incongrua da parte di un suo dipendente che risulti a posteriori privo di titoli o comunque non abilitato, anche in termini di mera affidabilità; così come pure le inevitabili conseguenze sotto il profilo del possibile diniego di copertura assicurativa, ove risulti che l'Ente si sia reso responsabile di aver consentito l'erogazione di una prestazione lavorativa non adeguata da parte di personale privo di titoli qualificanti.

Ne deriva, pertanto, che l'espletamento illecito della prestazione, per quanto routinaria e di limitato profilo professionale, non può completamente elidere il danno che deriva alle pubbliche risorse per il fatto che è stata retribuita un'attività che, in termini sinallagmatici, non è conforme alla legge, dovendosi e potendosi comunque valutare, caso per caso, la sua parziale utilità.

Per quanto sopra, nell'adeguarsi sia a propri recenti precedenti in materia (da ultimo sentenze Corte dei conti, Sezione Veneto, n.32/2026, n.68/2026, n.119/2026) sia a diversi precedenti altre Sezioni in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente (Corte dei conti, Sezione Friuli Venezia giulia n.40/2024, Sezione Toscana n.55/2024), il Colegio ritiene che l'utilità della prestazione, nel caso di specie, può essere prudenzialmente ed equitativamente quantificata nella misura del 50% della retribuzione lorda percepita dal convenuto, il quale deve dunque essere condannato, nella ridetta misura, pari a **euro 25.840,39** al risarcimento del danno arrecato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, ricomprendendo in tale importo anche la rivalutazione monetaria.

11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in

dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando:

- condanna il Sig. PALMISCIANO DAVIDE al pagamento di **euro 25.840,39 comprensiva di rivalutazione monetaria** in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Sulle somme come sopra indicate sono dovuti gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Roberto Angioni — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in € 220,82 (euro duecentoventi/82).

Roberto Angioni — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 23/09/2026

Il Funzionario preposto

(*firmato digitalmente*)

Nadia Tonolo